

Art. 13

1. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, ***se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge¹***.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
3. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
4. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

¹ La libertà di espressione o di manifestare il proprio pensiero o dissenso, anche pubblicamente e con ogni mezzo è una libertà personale. Le censure, i divieti immotivati o non giustificati si scontrano con tale principio, ancor più se non giustificati da un'ordinanza dell'autorità giudiziaria e secondo quanto stabilito dalla legge. Un magistrato non può emettere un'ordinanza restrittiva fuori dai dettami legislativi e la legge non può limitare tale diritto se non con motivazioni realmente opportune.